COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1998

relativa all'applicazione, da parte dell'Italia, del regime di aiuto previsto dalla legge n. 1329/65 (Legge Sabatini) al settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli

[notificata con il numero C(1998) 3213]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(1999/349/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato le parti interessate, a norma del suddetto articolo, a presentare le loro osservazioni [1],

considerando quanto segue:

I. PROCEDURA

(1) Con lettera del 12 settembre 1997, la rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato, il testo dell'articolo 12, paragrafi 1 e 4, della legge n. 266, del 7 agosto 1997, relativa al rifinanziamento degli aiuti previsti dalla legge n. 1329 del 28 novembre 1965 («Legge Sabatini»).

(2) La presente comunicazione riguarda, come indicato all'oggetto, esclusivamente la parte della notifica relativa all'applicazione delle disposizioni della surrichiamata legge nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.

(3) Con lettera del 17 febbraio 1998, la Commissione ha informato le autorità italiane della sua decisione di avviare la procedura prevista all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato nei confronti dell'applicazione delle misure di aiuto previste dalla legge n. 1329/65 nel settore suindicato.

(4) La decisione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. La Commissione ha invitato gli Stati membri e le parti interessate a presentare le loro osservazioni sugli aiuti in questione.

(5) La Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte degli altri Stati membri o di terzi interessati in merito ai suddetti aiuti.

(6) Le autorità italiane hanno comunicato le loro osservazioni con lettera del 2 aprile 1998. Con lettera dell'8 settembre 1998, la Commissione ha chiesto alle stesse autorità alcune precisazioni, che sono state trasmesse con lettera del 16 settembre 1998.

II. DESCRIZIONE DEGLI AIUTI E DEI MOTIVI PER I QUALI LA COMMISSIONE HA AVVIATO LA PROCEDURA

(7) La legge n. 1329/65 (il cui rifinanziamento forma oggetto della presente decisione) prevede aiuti per investimenti nell'acquisto di macchine utensili.

(8) L'aiuto è concesso in caso di vendita rateale delle macchine utensili e consiste in un contributo in conto interessi sulle operazioni di sconto dei titoli (lettera di sconto) firmati dall'acquirente a favore del venditore. L'aiuto corrisponde alla differenza tra il ricavo netto di un'operazione di sconto, calcolato al tasso di sconto di riferimento in vigore alla data di emissione degli effetti e il ricavo netto della medesima operazione, calcolato al tasso agevolato.

[1] GU C 100 del 2.4.1998, pag. 17.

(9) L'aiuto è versato all'acquirente, o direttamente dal venditore al momento della vendita a rate (sotto forma di sconto sul prezzo del macchinario) oppure per l'intermediario della banca che ha scontato gli effetti versati dal venditore (sotto forma di sovvenzione ex-post).

(10) L'agevolazione non può superare:

— l'85 % del tasso di sconto di riferimento — e comunque 8 punti percentuali — per gli investimenti relativi ad impianti ubicati nelle zone dell'obiettivo 1;

— 50 % del tasso di sconto di riferimento — e comunque 5 punti percentuali — per le regioni fuori obiettivo 1.

(11) Il costo ammissibile per ogni operazione (massimo 3 000 milioni di ITL elevabili a 4 500 milioni di ITL qualora le stesse imprese effettuino varie operazioni nel corso dello stesso anno) è rappresentato dal capitale dilazionato e dagli interessi sulla dilazione del pagamento (il tasso d'interesse preso in considerazione non può superare il tasso di riferimento). La dilazione del pagamento non può superare cinque anni.

(12) Gli elementi di cui sopra non permettono di calcolare l'equivalente sovvenzione lordo (ESL) dell'aiuto considerato.

(13) Gli aiuti suddetti devono essere valutati alla luce dei criteri contenuti negli orientamenti per gli aiuti di Stato relativi agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli ([1]).

(14) Nell'ambito della suddetta disciplina non sono considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato concessi per investimenti di cui al punto 1.2, secondo e terzo trattino dell'allegato della decisione 94/173/CE della Commissione ([2]) o esclusi in modo assoluto al punto 2 di tale allegato.

(15) Quanto all'intensità degli aiuti, essa non deve superare il 55 % del costo dell'investimento ammissibile (75 % nelle regioni dell'obiettivo 1).

(16) Poiché le autorità italiane non hanno fornito alcuna assicurazione del rispetto dei limiti settoriali previsti dalla decisione 94/173/CEE né delle intensità suddette, la Commissione ha ritenuto che la misura in esame fosse incompatibile con il mercato comune, poiché gli aiuti potevano essere concessi anche a favore di investimenti esclusi dagli orientamenti sugli aiuti di Stato relativi agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e le informazioni disponibili non permettevano di verificare se fossero rispettati i limiti previsti dagli orientamenti succitati.

([1]) GU C 29 del 2.2.1996, pag. 4.
([2]) GU L 79 del 23.3.1994, pag. 29.

III. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ ITALIANE

(17) Con lettere del 2 aprile 1998 e del 16 settembre 1998, le autorità italiane hanno fornito le precisazioni e gli impegni seguenti:

a) l'intensità degli aiuti, espressa in equivalente sovvenzione lordo (ESL) non supera il 9,5 % nelle regioni fuori obiettivo 1 e il 17 % nelle regioni dell'obiettivo 1;

b) i limiti settoriali previsti nell'allegato alla decisione 94/173/CEE saranno rispettati mediante l'applicazione, anche per la legge n. 1329/65, dei criteri utilizzati per la legge n. 488/92. Quest'ultima ha formato oggetto della decisione finale della Commissione del 22 luglio 1998 ([3]) che stabilisce la compatibilità, a determinate condizioni, degli aiuti agli investimenti ivi previsti con gli orientamenti per gli aiuti di Stato relativi agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e quindi con il mercato comune. Le autorità italiane assicurano che le condizioni di cui alla suddetta decisione del 22 luglio 1998 saranno rispettate per quanto riguarda l'applicazione delle misure previste dalla legge n. 1329/65 nel settore in questione.

IV. CONCLUSIONI

(18) Le assicurazioni fornite dalle autorità italiane nelle loro lettere del 2 aprile 1998 e del 16 settembre 1998 permettono alla Commissione di dissipare i dubbi sollevati al momento dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato nei confronti delle misure all'oggetto.

(19) Tali assicurazioni consentono infatti di stabilire che gli aiuti agli investimenti previsti dalla legge n. 1329/65 sono, alle condizioni elencate al punto 17 di cui sopra, conformi agli orientamenti per gli aiuti di Stato relativi agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. Tali aiuti possono pertanto beneficiare della deroga prevista all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

(20) In applicazione del punto 3, lettera b), secondo comma, degli orientamenti suddetti, la Commissione invita il governo italiano a trasmettere alla Commissione una relazione annuale che specifichi tutte le sovvenzioni concesse nell'anno in questione e, in particolare, che fornisca tutte le informazioni necessarie affinché la Commissione possa concludere, senza dover svolgere ulteriori indagini, che gli aiuti sono stati effettivamente concessi nel rispetto delle condizioni fissate al punto 2 dell'allegato alla decisione 94/173/CEE,

([3]) C(1998) 2407 def., non ancora pubblicata.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'applicazione del regime di aiuti agli investimenti istituito dalla legge n. 1329 del 28 novembre 1965 al settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli è compatibile con il mercato comune, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

a) l'intensità degli aiuti, espressa in equivalente sovvenzione lordo (ESL) non deve superare il 9,5 % nelle regioni fuori obiettivo 1 e il 17 % nelle regioni dell'obiettivo 1;

b) devono essere rispettati i limiti settoriali di cui all'allegato della decisione 94/173/CEE, quali ripresi nelle modalità d'applicazione della legge n. 488 del 19 dicembre 1992, modificate a norma della decisione della Commissione del 22 luglio 1998.

Articolo 2

Prima di applicare il regime di aiuti di cui all'articolo 1 nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, l'Italia modifica le modalità d'applicazione del suddetto regime per conformarsi alle condizioni previste dallo stesso articolo.

L'Italia comunica alla Commissione le disposizioni che adotterà per conformarsi alle suddette condizioni nel termine di quindici giorni a decorrere dalla data della loro adozione.

Articolo 3

L'Italia trasmette alla Commissione una relazione annuale che specifichi tutte le sovvenzioni concesse nell'anno in questione e, in particolare, che fornisca le informazioni necessarie affinché la Commissione possa concludere, senza dover svolgere ulteriori indagini, che gli aiuti sono stati effettivamente concessi nel rispetto delle condizioni fissate al punto 2 dell'allegato alla decisione 94/173/CEE.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione